



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 28.02.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "*Libera Territoriale*" svoltasi presso il C.S.B. l'Angolo 50 del Comitato Provinciale di Potenza;
- nel predetto referto si segnalava un atteggiamento irrispettoso dell'arbitro PALERMO Giuseppe, ove veniva riferito "*pessimo arbitraggio e grave comportamento*" e "*[omissis] il presidente del CSB sig. Trafficante Michele contestava che il Palermo esagerava nel consumo gratuito delle vivande [omissis] e lo invitava a non abusare della ospitalità [omissis] visto il comportamento scorretto e maleducato il Presidente del CSB gli vietava di prelevare, senza permesso, ogni tipo di consumazione [omissis] il DENICOLA chiedse di conferire con il sottoscritto informandomi di un litigio e conseguente aggressione verbale da parte del Palermo [omissis] da informazioni prese in sala l'atteggiamento dell'arbitro Palermo è stato non consono alla sua funzione [omissis] si alzò dal divano con tono minaccioso dandomi dell'ignorante ed alzando una sedia nel tentativo di colpirmi mi disse che non avrebbe preso ordine né da me né da latrati. L'intervento dei numerosi astanti hanno evitato il peggio nonostante il loro*

intervento ripetutamente cercava di aggredirmi fino a che il Presidente del CSB lo cacciò dicendogli di non mettere più piede nel locale perché persona indesiderata. L'accaduto è stato ripreso con il cellulare da alcuni presenti [omissis]”;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che “*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*”;
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “*[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico*”;
- gli atteggiamenti denunciati per l'arbitro PALERMO Giuseppe sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il sig. PALERMO Giuseppe un arbitro preposto al controllo del regolare svolgimento delle manifestazioni, essendo in diretta rappresentanza della FIBIS, essendo il fatto verificatosi sia nel corso della gara che fuori dalla competizione sportiva e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico, alla presenza di molto pubblico che ha ripreso le scene con i cellulari.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara "Libera Territoriale" svoltasi presso il C.S.B. l'Angolo 50 del Comitato Provinciale di Potenza, così come chiaramente riportate nel referto di gara, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del predetto arbitro preposto al controllo del regolare svolgimento delle gare.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'arbitro PALERMO Giuseppe, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico ed anche nei confronti della direzione di gara, atteggiamenti che hanno portato il Presidente del CSB ospitante a sbattere fuori dal locale l'arbitro, ritenendolo persona non gradita.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'arbitro PALERMO Giuseppe nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'arbitro PALERMO Giuseppe ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dall'arbitro PALERMO Giuseppe all'art. 8 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 8 - 42 - 44 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi due l'arbitro PALERMO Giuseppe a svolgere qualsiasi attività federale anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., l'arbitro PALERMO Giuseppe al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato PALERMO Giuseppe la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato PALERMO Giuseppe.

Così deciso in Alba il 03 aprile 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

